



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO
INTERNO PER L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA
PER LA PACE E I DIRITTI UMANI LA SOLIDARIETÀ
TRA I POPOLI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 236 DEL 13/11/2007

COMUNE DI ROVIGO

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PER LA PACE I DIRITTI UMANI LA SOLIDARIETA' TRA I POPOLI

Art.1

In conformità ai principi e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, il Comune di Rovigo, riconoscendo nella Pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, al fine di assumere iniziative proprie e di favorire quelle promosse da associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione e solidarietà internazionale, scuole e qualsiasi altra istituzione, secondo le modalità previste dall'art. 4 dello Statuto Comunale, istituisce la "Consulta per la Pace, i Diritti Umani e la Solidarietà tra i Popoli – di seguito denominata con l'abbreviazione Consulta.

La Consulta è l'assemblea dei rappresentanti delle Associazioni o di singole persone che vi aderiscono.

Art. 2

Finalità della Consulta:

- l'educazione alla Pace, alla difesa e il rispetto dei Diritti Umani, alla mondialità, allo sviluppo sostenibile, al riconoscimento e al rispetto delle differenze, alla solidarietà, alla non violenza, alla partecipazione, al rispetto e conoscenza della legalità, alla convivenza civile e pacifica, al lavoro attivo contro la guerra e il suo rifiuto come mezzo di risoluzione dei conflitti dalle "diplomazia popolare".
 - la promozione e il sostegno di rapporti di cooperazione e solidarietà nazionale ed internazionale, della giustizia tra i popoli e nei rapporti tra gli Stati.
 - la divulgazione della cultura multietnica con particolare attenzione ai temi dell'accoglienza;
 - l'avvio e il potenziamento delle relazioni di gemellaggio fra comunità:
- oltre, la formulazione proposte al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale che recepiscono le varie possibilità fornite dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria nell'ambito di: educazione alla pace, volontariato, giovani e associazionismo in sintonia con le indicazioni stabilite.

La Consulta può promuovere o partecipare a forme di coordinamento, come il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace, che coinvolgono altri Comuni, la Provincia e la Regione nonché livelli di governo superiori. Tale coordinamento sarà finalizzato allo sviluppo delle iniziative per la pace sul territorio comunale e provinciale, al collegamento con iniziative regionali, nazionali e di solidarietà internazionale.

Art. 3

Possono fare parte della Consulta:

- gli enti, le associazioni e le organizzazioni sociali e culturali operanti sul territorio comunale aventi tra i propri scopi una o più delle finalità previste al precedente art. 2, che abbiano presentato domanda di adesione;

- tutte le associazioni con finalità di tutela della pace e di intervento nei settori della solidarietà sociale;
- tutti coloro in forma individuale e aggregati in gruppi informali, operando negli ambiti individuati dal precedente articolo ne condividano le finalità e comunichino per iscritto il proprio interesse a farne parte.

Art. 4

Decadono da membro della Consulta i componenti che, per tre volte consecutive, risultino assenti senza giustificazioni alle assemblee della consulta stessa.

Art. 5

La Consulta nomina tra i propri componenti il Coordinatore che ha la funzione di presiedere la Consulta e di rappresentarla.

Art. 6

1. La Consulta ha il compito di:

- nominare annualmente il Coordinatore, scelto a rotazione tra i membri di anno in anno;
- individuare all'inizio di ogni anno, nell'ambito del programma di attività, le priorità, gli indirizzi e le iniziative comuni rispetto alle quali ogni componente decide di assumere un preciso impegno attuativo in cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti, nell'ambito delle finalità della consulta;
- istituire e regolare l'attività di eventuali gruppi di lavoro per l'attuazione delle finalità stabilite;
- prendere atto dell'adesione alla Consulta di nuovi soggetti, come stabilito all'art. 3;
- prendere atto della decadenza dei membri di cui all'art. 4, su comunicazione del Coordinatore.

2. La Consulta può revocare la fiducia al Coordinatore e procedere alla sua sostituzione con il voto favorevole espresso in modo palese, della metà più uno dei componenti.

Art. 7

La Consulta si riunisce:

- in sessione ordinaria due volte l'anno, una entro il mese di aprile e una entro il mese di ottobre;
- in sessione straordinaria, su iniziativa del Coordinatore o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

Art. 8

1. La convocazione della Consulta avviene mediante avviso scritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da recapitarsi almeno tre giorni prima ai componenti.

2. La Consulta è regolarmente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, la Consulta è regolarmente costituita quando siano presenti almeno un terzo dei componenti. Nessun provvedimento può considerarsi approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I voti sono espressi in modo palese. Ogni componente può esprimere un solo voto.

3. Le riunioni della Consulta sono pubbliche. Sono invitati permanenti il Sindaco, l'Assessore competente e il Presidente della competente Commissione Consiliare.

4. La Consulta nomina al suo interno un Coordinatore.

Art. 9

1. Il Coordinatore ha il compito di:

- convocare e presiedere la Consulta, redigere l'ordine del giorno, predisporre la documentazione necessaria per i lavori della stessa;
- rappresentare la Consulta nei rapporti con gli organi del Comune e la società civile;
- promuovere l'attuazione degli indirizzi annuali della Consulta;
- programmare e realizzare le iniziative comuni di cui all'art. 6, comma 1, punto secondo, su indicazione della Consulta, coordinandone l'attuazione con gli specifici gruppi di lavoro;
- curare i rapporti e la circolazione delle informazioni tra le associazioni e tra i gruppi di lavoro;
- proporre modalità operative in grado di favorire azioni e comportamenti improntati alla collegialità.

Art. 10

Al fine di assicurare il buon funzionamento della Consulta, è istituito l'Ufficio Pace, sito in Vicolo Donatoni, 4, al 1° Piano, messo a disposizione delle Associazioni aderenti alla Consulta, in cui saranno custoditi i documenti. Un dipendente del Comune partecipa ai lavori della Consulta, senza diritto di voto, con funzioni di Segretario verbalizzante e rappresenta il referente della Consulta nell'Ufficio Pace Comunale.

La struttura Comunale supporta il lavoro della Consulta, limitatamente alla capacità della stessa, perseguendo il coinvolgimento dei volontari nella gestione dell'Ufficio stesso.

Art. 11

I verbali delle riunioni della Consulta e dei gruppi di lavoro devono, in forma sintetica, riportare le decisioni e i risultati di eventuali votazioni, il testo integrale di documenti e mozioni.

Qualora un componente della Consulta desideri che la propria posizione risulti a verbale deve chiederlo espressamente.

Il verbale viene messo a disposizione dei membri effettivi della Consulta presso l'Ufficio Pace ed approvato all'inizio della seduta stessa. Le iniziative e le decisioni della Consulta saranno di volta in volta pubblicate sul sito web del comune.

Art. 12

Nel bilancio annuale di previsione verrà previsto un apposito stanziamento per le attività dell'Ufficio Pace in presenza di progetti e programmi che possono prevedere anche il coinvolgimento di diversi servizi comunali. Altresì, il Bilancio Comunale deve prevedere un stanziamento spese per le iniziative della Consulta.